

TOWN OF GREECE VS GALLOWAY ET AL. – LA CORTE SUPREMA DEGLI STATI UNITI RITORNA SULLA COSTITUZIONALITA' DELLA PREGHIERA NELLE ASSEMBLEE PUBBLICHE*

di Daniele Mercadante**
(7 settembre 2014)

La Corte Suprema degli Stati Uniti ritorna sulla questione, politicamente ed eticamente delicata nonché assai dibattuta, della preghiera nei luoghi pubblici, e lo fa con una decisione del 5 maggio 2014 (*Town of Greece vs Galloway et al.*) che sottoscrive in pieno e quasi senza riserve la legittimità della presenza attiva del cerimoniale religioso nel disbrigo degli affari di governo. Il caso sottoposto a giudizio, peraltro, per i suoi tratti di ambiguità, fornisce alla corte uno spunto di partenza non molto adatto ad aprire la strada ad un rigoroso argomentare sui principi fondamentali implicati, inficiando in tal modo la limpidezza del ragionamento della maggioranza, maggioranza che, peraltro, incorre in una serie di aporie, le quali inducono a ritenere che la decisione non si presti a costituire un solido fondamento per la giurisprudenza a venire, e che essa verrà, con tutta probabilità, rimessa in discussione al fine di distillare delle linee guida maggiormente limpide.

Nel 1999 il consiglio municipale di Greece (cittadina intorno ai centomila abitanti, nello stato di New York) deliberò di invitare quei ministri di culto del luogo che si fossero dichiarati disponibili all'incombenza ad aprire con una preghiera la propria seduta mensile. A causa di superficialità organizzative (non vi sono evidenze di intenti discriminatori), fino al 2007 tutti indistintamente i ministri officianti appartennero a confessioni cristiane, nonostante a Greece risieda una discreta comunità ebraica (intorno al tre per cento della popolazione) e abbiano sede un tempio buddista ed uno baha'i. Nel 2007 due residenti di Greece, le Sig.re Galloway e Stephens, accusarono il consiglio di violare il primo emendamento alla costituzione federale, trasformando la preghiera, a causa del suo carattere esclusivamente cristiano e del suo tenore 'settario' (sui caratteri e sull'importanza dell'ideologia del cosiddetto 'non settarismo' nella cultura giuridica degli Stati Uniti ci soffermeremo *infra*), in un non consentito atto di promozione di una 'religione ufficiale' del municipio. Ne seguì una disputa di fronte alle corti federali, che non ravvisarono tale violazione in primo grado, sancendola invece in sede di appello.

Con un voto di cinque contro quattro, la Corte Suprema ha stabilito che la pratica introdotta dalla città di Greece è del tutto lecita e conforme alla giurisprudenza sulla libertà religiosa. L'opinione di maggioranza si basa essenzialmente su quattro considerazioni.

La prima attiene alla cosiddetta 'interpretazione originaria' (*original understanding*) del primo emendamento alla costituzione federale: a parere della corte, il fatto che la prima Camera dei Rappresentanti degli Stati Uniti abbia nominato un cappellano ufficiale, incaricato proprio di recitare una preghiera in apertura di ciascuna seduta dell'organo legislativo, e questo a pochi giorni di distanza dall'approvazione del primo emendamento alla costituzione federale, dimostra che il costituente non poteva considerare i due

* Scritto sottoposto a *referee*.

comportamenti come contraddittori e incompatibili. Nel sostenere questa argomentazione, la corte richiama la propria decisione nel caso *Marsh vs Chambers* (1983), attraverso la quale si stabiliva la compatibilità con il primo emendamento dell'apertura con una preghiera delle sedute dell'assemblea legislativa dello stato del Nebraska, pratica, peraltro, ancora diffusa presso un elevato numero di parlamenti statali, nonché mantenuta dal Senato e dalla Camera dei Rappresentanti federali, ove attualmente si alternano, allo scopo, esponenti delle religioni più diverse. Il consiglio municipale di Greece, secondo tale linea di ragionamento, non dovrebbe godere di una libertà minore rispetto a tali assemblee, a patto che la preghiera non assuma toni proselitistici, ovvero di aperta promozione o denigrazione di fedi o credenze (come specificato in *Marsh vs Chambers*).

La seconda argomentazione della maggioranza si basa sull'irrelevanza del carattere 'settario' (ovvero, facente riferimento a dogmi e dottrine peculiari di una data fede religiosa) della preghiera promossa dal consiglio municipale di Greece. A questo proposito si ricorda che, come reazione all'arrivo, nella prima metà del 1800, delle prime numerose comunità di immigrati cattolici dal Vecchio Continente (in particolare, irlandesi e tedeschi), l'*élite* protestante statunitense cercò di preservare la propria egemonia promuovendo, nell'istruzione pubblica e, in genere, negli spazi istituzionali, un discorso civico-religioso imperniato su un accordo dottrinario elementare tra le maggiori confessioni riformate, ritenuto in ipotesi idoneo a veicolare valori, soprattutto morali, condivisibili da 'tutti'. La corrente intenta alla promozione, anche in ambito legale, di questo *noyveau dur* relativamente desacralizzato della dottrina cristiana, destinato ad impregnare della koinè dominante i non protestanti e i non cristiani sbarcati nel paese (v. Noah Feldman, *Divided by God*, 2006), venne definita 'non settarismo' (*non-sectarianism*), e, una volta integrate anche comunità non protestanti nel *mainstream* culturale statunitense, la sua ideologia divenne la base di una sorta di sentimento religioso secolarizzato semi-ufficiale del paese, consistente in un generico appello alla divinità, agli attributi positivi ad essa associati ed alle virtù civiche ispirate dalla sua venerazione, vagamente cristiano ma con aspirazioni ecumeniche, asseritamente tollerabile da tutti in quanto non volto ad inculcare dogmi di fede e accettabile, secondo i suoi fautori, da chiunque si considerasse genericamente deista. Ora, le Sig.re Galloway e Stephens invocano a sostegno delle proprie censure proprio il carattere settario delle preghiere recitate a Greece (sovente portatrici di riferimenti a dogmi e dottrine peculiari alle varie confessioni cristiane). In risposta a questo argomento la corte, sconfessando come mero *obiter dictum* il ragionamento esposto nel proprio precedente *County of Allegheny vs ACLU* (1989), dichiara che il carattere settario della preghiera non è più da considerarsi un parametro della sua legittimità nello spazio pubblico e che, anzi, 'sorvegliare' il carattere non settario della preghiera significherebbe porre in essere un meccanismo di autorizzazioni e censure che minerebbe la libertà religiosa più di quanto essa non verrebbe protetta dal non settarismo medesimo.

Il terzo argomento si basa sul postulato secondo cui la preghiera, in un contesto come quello del consiglio municipale di Greece, sia da intendersi come una pratica aggregativa neutrale, perdendo così, paradossalmente, il proprio carattere religioso e divenendo una sorta di orazione civile, di perorazione di virtù morali. Secondo la corte, questo tipo di preghiera è intesa a richiamare i consiglieri alla serietà e alla solennità del proprio incarico,

a facilitare uno spirito di cooperazione scevro da istinti troppo meschini e partigiani, nonché a riconoscere il valore delle opere caritatevoli realizzate dai ministri di culto nel contesto della vita cittadina. Dunque, ravvisare in questa preghiera, pur intessuta di richiami alle peculiari dottrine delle varie confessioni cristiane, un atto religioso, significa, in una certa misura, travisarne il reale significato.

L'ultimo argomento consiste, infine, in un appello all'importanza preminente che il riferimento alla trascendenza ha rivestito nella storia degli Stati Uniti, nonché a quella che esso riveste, per gran parte del suo popolo, ancora oggi, tanto che negarla costituirebbe il disconoscimento di un elemento fondamentale dello spirito e delle tradizioni della nazione.

Quanto alle reazioni della minoranza della corte (vi sono due opinioni dissenzienti, una, sottoscritta da tutti e quattro i giudici soccombenti, redatta dal giudice Kagan, ed una, piuttosto breve, del solo giudice Breyer, che si limita ad esporre una parte delle argomentazioni fatte proprie anche da Kagan), esse non mettono in discussione la liceità della pratica della preghiera in un consiglio municipale, ma le modalità della sua organizzazione nel caso di specie.

Il giudice Breyer lamenta come la maggioranza non abbia censurato le modalità assai maldestre di organizzazione della preghiera da parte della città di Greece (mancato censimento delle chiese della città se non tramite la rapida consultazione di un elenco telefonico non ufficiale, ciò che ha condotto ad ignorare i ministri non cristiani, pur presenti nella località; mancata sollecitazione del pubblico e dei cittadini in genere al fine di reperire ministri di culto o altri soggetti disposti a condurre la preghiera; mancata sollecitazione dei ministri di culto partecipanti a tenere nel debito conto il carattere pluralista dell'uditorio che assiste alle sedute del consiglio municipale e la natura 'civica' dell'orazione, ciò che ha apparentemente consentito ad uno di questi ministri di qualificare dal 'pulpito municipale' come "ignoranti" le due ricorrenti, come reazione ad una loro precedente contestazione del carattere settario della preghiera). Se queste condizioni fossero state rispettate, il giudice Breyer avrebbe acconsentito alla pratica.

Quanto all'opinione dissenziente del giudice Kagan, molto più articolata, essa ripete l'argomentazione di Breyer, ponendo però al centro del ragionamento un differente punto, considerato irrilevante dalla maggioranza: il carattere di istanza incaricata di provvedere direttamente in materia di richieste dei cittadini nei confronti dell'amministrazione rivestito dal consiglio municipale, carattere estraneo alle assemblee legislative, cui la precedente giurisprudenza si riferiva. Kagan riconosce la validità della *ratio decidendi* della sentenza *Marsh vs Chambers* (una preghiera non proselitistica, non denigratoria e non apologetica può aprire legittimamente i lavori di un'assemblea legislativa), ma tiene a rimarcare la circostanza, dirimente per la minoranza, che il consiglio municipale è fondamentalmente diverso da un parlamento (statale o federale) in ciò: mentre la preghiera 'parlamentare' è diretta ai soli legislatori, i quali poi adotteranno provvedimenti generali e astratti senza interagire con alcun pubblico, la preghiera 'municipale' si rivolge ad una sala consiliare in cui (in virtù del tradizionale 'repubblicanesimo civico' americano) siedono a pari titolo, e con facoltà di intervento e petizione, sia rappresentanti istituzionali eletti che comuni cittadini, cittadini che, negli Stati Uniti, si recano in consiglio per richiedere l'adozione

(talvolta seduta stante) di provvedimenti (concessioni, permessi, licenze), altamente individualizzati e di elevato interesse personale. Dunque, obbligare chi non aderisce alla preghiera a 'distinguersi' dal contesto (lasciando momentaneamente la sala del consiglio, ovvero non eseguendo i gesti raccomandati dall'officiante) significa esercitare una pressione indebita su un soggetto che deve inevitabilmente scegliere tra il conformarsi al comportamento di coloro i quali, entro pochi minuti, decideranno sull'adozione di provvedimenti che lo riguardano personalmente ed individualmente, ovvero dissociarsi platealmente dalle loro pratiche religiose, senza possibilità, a causa delle ridotte dimensioni della sala del consiglio e dell'esiguo numero di partecipanti alle sedute (una dozzina, in media), di celare il proprio dissenso in materia religiosa. Secondo l'opinione del giudice Kagan, partendo pur sempre dal presupposto che gli Stati Uniti sono una "nazione religiosa", e dunque che la legittimità in sé della preghiera pubblica non è in discussione, la preghiera 'municipale' può essere conformata al primo emendamento, oltreché adottando le precauzioni suggerite dal giudice Breyer, in due modi: o prescrivendone di nuovo il carattere non settario, ovvero ammettendone il settarismo, ma garantendo allora, attraverso delle procedure rigorose e degli sforzi seri e dimostrabili, l'alternanza sul 'pulpito pubblico' di tutti i predicatori del luogo (nella rispettiva veste 'settaria'), così da rendere evidente la dissociazione del pubblico potere da discorsi religiosi 'in senso forte', che si eliderebbero, per la loro incompatibilità, l'uno con l'altro.

Quanto alle considerazioni che l'estensore di questi appunti si sente di aggiungere, siano consentite tre brevi notazioni. In primo luogo (e al di là di ogni considerazione sul se l'opposizione settarismo/non settarismo sia il quadro dogmatico più idoneo all'interno del quale dirimere questioni di tale natura), il superamento del non settarismo da parte della maggioranza della corte sembra più apparente che sostanziale, e lascia intatti i problemi che il non settarismo sollevava. La giustificazione dell'apparente abbandono del non settarismo risiede nella considerazione che 'sorvegliare' il rispetto di questo canone da parte dei ministri di culto invitati dalle assemblee legislative equivarrebbe ad operare un inammissibile sindacato contenutistico del messaggio religioso. D'altra parte, la sentenza, in più punti, descrive con accuratezza il contenuto della preghiera 'ammissibile' (essa deve essere "solenne e rispettosa nei toni", "riflettere ideali condivisi e finalità comuni", non esibire una "tendenza prolungata nel tempo" alla "denigrazione dei non credenti e delle minoranze", e non deve includere "minacce di dannazione" o "prediche per la conversione"). Sembra che il non settarismo abbia semplicemente mutato pelle, abbracciando anche persuasioni non cristiane, ma conservando il suo carattere di ambigua, incompleta inclusività, tale da permettere alla maggioranza di censurare, escludendole dallo spazio pubblico, quelle manifestazioni di religiosità che non si adeguino a ciò che essa ritiene essere il riflesso del vivere il proprio rapporto con la trascendenza in maniera 'rispettosa' e 'condivisibile'.

Secondariamente, non appare del tutto convincente l'utilizzo contemporaneo dell'argomento secondo il quale la preghiera pubblica (nella sua nuova veste *post-non-settaria*) non sarebbe un atto propriamente religioso, bensì una sorta di meditazione filosofica, morale e civile, come tale accettabile da parte di tutti (ancora, si tratta dell'inconsapevole o, per lo meno, mascherata riproposizione dell'argomento non settario

nella sua essenza originaria), e dell'argomento per cui essa rappresenterebbe l'omaggio dovuto a una tradizione di affidamento ad una dimensione non immanente che ha modellato e continua a modellare lo spirito degli Stati Uniti, offrendo speranza a gran parte degli statunitensi. In merito a ciò, si è spinti a ritenere che sovrapporre argomentazioni così disomogenee e contraddittorie non aumenti la persuasività della tesi che esse sarebbero chiamate congiuntamente a rafforzare. I giudici Alito e Scalia hanno la chiarezza di sostenere, nella loro opinione concorrente, che sarebbe stato meglio limitarsi ad affermare che la preghiera è un atto che, se non scopertamente minaccioso o discriminatorio, non può offendere alcuno, neppure nello spazio pubblico, e dunque nessuna obiezione ad essa merita udienza. Sostenere che la preghiera, anche 'settaria', sia un atto caratterizzato da connotati simultaneamente religiosi e non religiosi, e che proprio per ciascuno di questi suoi attributi, singolarmente e alternativamente apprezzati secondo le obiezioni ad essa mosse, essa debba venire accolta nell'ambito dell'esercizio di pubbliche funzioni, significa mascherare in maniera non particolarmente elaborata una contraddizione argomentativa piuttosto evidente.

Infine, dal punto di vista dell'osservatore dell'assai più laicizzato Vecchio Continente, desta una certa sorpresa la circostanza che la corte (maggioranza e minoranza incluse) non si soffermi neppure per un istante a considerare la posizione di chi non si sentisse coartato tanto dal carattere 'settario' o esclusivamente cristiano (o, in ipotesi, di qualunque altra persuasione) della preghiera recitata in uno spazio pubblico, quanto dal fatto stesso che si operi un accostamento dell'attività religiosa all'esercizio delle funzioni pubbliche. Mentre le ottanta pagine della decisione e delle opinioni concorrenti e dissenzienti sezionano con minuziosità le possibili obiezioni alla preghiera pubblica dal punto di vista del dissidente religioso, nessuna attenzione viene prestata alla sensibilità dell'ateo e dell'agnostico, così come di colui che, pur impregnato di religiosità, si senta contrario alla commistione delle dimensioni religiosa e civile. Anche queste persone, a parere di chi scrive, albergano in sé delle opinioni e delle sensibilità concernenti la preghiera negli spazi pubblici, opinioni che ricevono protezione dal primo emendamento alla costituzione, e bene avrebbe fatto la corte a soffermarvisi, seppure *en passant*.

Come anticipato in apertura, *Town of Greece vs Galloway* appare come una decisione argomentata in maniera poco felice, frutto di una vicenda giudiziaria che, per la sua idiosincrasia poco esemplare, non avrebbe forse neppure meritato (alla luce dell'estremo rigore nella scelta delle petizioni cui i giudici di Washington accordano udienza) una ribalta così luminosa come quella offerta dalla Corte Suprema degli Stati Uniti. L'effetto di tutto questo si concreta in una sentenza che, lo si ribadisce, non pare destinata a divenire un solido precedente nell'altrimenti combattuta e feconda arena del diritto giurisprudenziale americano in materia di libertà religiosa.

** Dottore di ricerca in Giustizia costituzionale e diritti fondamentali nell'Università di Pisa – LM University of Cambridge – LLM Columbia University